

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENGOZZI, CARRA, ISGRÒ, AGOSTA, MATTARELLI GINO,
CERUTI, COLOMBO VITTORINO, GERBINO**

Presentata il 20 settembre 1963

Modifiche all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'aumento di fondi destinati alla concessione del concorso statale sui mutui destinati alla formazione e all'ampliamento della proprietà contadina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto per favorire la formazione e l'ampliamento di proprietà contadina attualmente opera la Cassa per la proprietà contadina istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa a tutto il territorio della Repubblica con legge 23 aprile 1949, n. 65, i cui fondi sono costituiti dai rientri dei mutui concessi (circa 500 milioni all'anno), da una partecipazione agli utili della Cassa depositi e prestiti (circa 1.500 milioni all'anno) e dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, meglio conosciuta come Piano verde (circa 1.500 milioni all'anno).

Un altro mezzo per favorire la formazione di proprietà contadina è costituito dai mutui concessi dagli Istituti di credito con il contributo dello Stato sugli interessi. A questo scopo il Piano verde ha stanziato 600 milioni all'anno.

La legge agricola presentata al Senato nella scorsa legislatura dal Governo Fanfani prevedeva l'aumento di fondi del Piano Verde per il concorso dello Stato sui mutui a tasso di favore da 600 milioni ad un miliardo ed instaurava la costituzione di un fondo di rotazione di 200 miliardi per mutui quarantennali.

In seguito all'entrata in vigore del Piano Verde e come riflesso nelle categorie interessate delle discussioni pubbliche intorno alla progettata legge agraria, caduta con la

III legislatura, sono affluite agli uffici del Ministero della agricoltura e delle foreste numerose domande di mutuo riguardanti appunto gli acquisti di proprietà contadina.

Risulta infatti che tali domande al 31 marzo 1963 assommavano ad un volume di circa 87 miliardi, che, se accolte integralmente, richiederebbero — ai fini del pagamento del concorso statale — una disponibilità complessiva annua (per 30 anni) di fondi non inferiore a 3.300 milioni di lire di fronte ai 2.400 milioni dei quali si potrà disporre fino al 30 giugno 1964.

È bene infine tenere presente anche la circostanza che dal 28 giugno scorso sono aumentati i tassi dei mutui di favore passati da 7,10 a 7,85 per l'Italia centro-settentrionale e da 7,30 a 7,85 per l'Italia meridionale e insulare con l'effetto di accrescere l'onere dello Stato e quindi di ridurre, a parità di fondi nel concorso statale, il volume di operazioni finanziabili.

Data questa situazione sarebbe stata necessaria una erogazione ancora maggiore di quella che si ha intenzione di proporre.

Si ritiene tuttavia, anche in considerazione delle molteplici esigenze alle quali deve fare fronte il bilancio dello Stato, che sia sufficiente per ora adottare un provvedimento ponte che, nell'attesa che sia possibile il varo di una legge organica e più ampia, metta in grado gli organi del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste di fare fronte in misura più adeguata alle numerose richieste. E ciò in un momento in cui non si debbono scoraggiare, anzi si debbono incoraggiare sane iniziative di formazione e di ampliamento della proprietà contadina nel più ampio quadro dello sviluppo della nostra agricoltura.

Si intende quindi proporre che il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454 in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e successive modi-

ficazioni sia aumentato a 1.600 milioni negli esercizi 1963-64 e 1964-65.

Il III comma del citato articolo 27 del Piano verde viene pertanto modificato secondo la seguente tabella:

Esercizi finanziari	Milioni di lire
1963-64	3.400
1964-65 e fino al 1989-90	5.000
1990-91	4.400
1991-92	3.800
1992-93	3.200
1993-94	2.600
1994-95	2.000
1995-96	1.000

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal 2° comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato a lire 1.600 milioni negli esercizi 1963-64 e 1964-65.

A modificazione del 3° comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, le annualità relative agli stanziamenti di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3.400 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64; 5.000 milioni nel 1964-65 e fino al 1989-90; lire 4.400 milioni nel 1990-91; lire 3.800 milioni nel 1991-92; lire 3.200 milioni nel 1992-93; lire 2.600 milioni nel 1993-94; lire 2.000 milioni nel 1994-95; e lire 1.000 milioni nel 1995-96.

ART. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà provveduto con riduzioni di pari importo del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.